

N. d'Ord. 636 Pubblicata all'albo Pretorio on line Dal 07/07/2021 Al 22/07/2021 Il Messo NEGRONI M.	 <h2 style="margin: 0;">COMUNE di VIGNATE</h2> <p style="margin: 0;">Città Metropolitana di Milano CODICE 11127</p>		
	DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE	N. 27	DEL 30/06/2021
OGGETTO:	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SECONDO LA METODOLGIA ARERA - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DELLE SCADENZE PER IL PAGAMENTO - ANNO 2021		

Sessione **ORDINARIA**
 Seduta **PUBBLICA**
 Convocazione **PRIMA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore **21.03** previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità "a distanza", tramite videoconferenza ai sensi dell'Art. 73 del DL n. 18 del 2020, sotto la presidenza del Sindaco Paolo Gobbi, che l'ha convocata.

Partecipa all'adunanza, in video conferenza, ed è incaricato della redazione del presente verbale, il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno

Intervengono

tutti in videoconferenza i Signori:

	ASSENTI	PRESENTI
GOBBI PAOLO		SI
ANELLI NICCOLO'		SI
SCHIANTARELLI SILVIA		SI
OLIVERI FEDERICA		SI
BRIOSCHI FABRIZIO A.		SI
VERGANI EMILIO		SI
BEKKALI YOUNES		SI
CATALFAMO MATTEO		SI
MENNI FEDERICA		SI
BOSCARO DIEGO		SI
SARTORI MARGHERITA M.		SI
COSTA ROBERTO	SI	NO
CALVI DANIELE		SI
TOTALE	1	12

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI PAOLO – Sindaco pro tempore- dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/06/2021

OGGETTO: “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SECONDO LA METODOLOGIA ARERA - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DELLE SCADENZE PER IL PAGAMENTO - ANNO 2021”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vicesindaco Brioschi, come da processo verbale;

Udito l’intervento dle Consigliere Boscaro, come da processo verbale;

Udite le rispose del Sindaco e del Consigliere Anelli, come da processo verbale;

Udito l’intervento del Consigliere Calvi, come da processo verbale;

Udite le riposte del Sindaco e del Consigliere Anelli, come da processo verbale;

Premesso che:

-l’art.1, c. 738, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha disposto, a decorrere dal 2020, l’abolizione della IUC (ex art. 1, c. 639, L. 147/2013 s.m.i.), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, c. 639-705, L. 147/2013 s.m.i. e destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

-l’art. 1, c. 682, della L. 147/2013 s.m.i, prevede come il Comune ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 s.m.i. possa disciplinare nello specifico l’applicazione dei tributi;

Dato atto di come la presente Amministrazione abbia approvato con deliberazione n. 12 del 29.05.2020 il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), adeguandolo alle vigenti disposizioni normative, sostituendo *in toto* il precedente Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comune (I.U.C.) approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 28.04.2014, successivamente modificato ed integrato dalle deliberazioni di C.C. n. 6 del 20.02.2017 e n. 74 del 23.12.2019;

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

Dato atto che il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) sarà adeguato integrandolo/modificandolo nel corso della presente seduta del Consiglio Comunale in coerenza con la novellata disciplina normativa di cui sopra.

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. 201/2011 (L. 211/2011);

- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 (comma 666);

Si dà atto come l'art. 1, c. 527, L. 205/2017 abbia attribuito ad ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti ed Ambiente) le funzioni di regolazione e di controllo del ciclo dei rifiuti al fine di rendere omogenei i criteri tariffari ed il giorno 31 ottobre 2019 ha provveduto ad adottare le Linee Guida vincolanti per tutti gli operatori di settore:

- in particolare la delibera n. 443/2019 ridetermina i criteri di individuazione dei costi del servizio per la stesura del Piano Finanziario e tariffario già a decorrere dal 2020, mentre la delibera n. 444/2019 introduce obblighi di trasparenza nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti oltre che nelle modalità di riscossione della TARI;
- le nuove norme in materia di trasparenza devono essere applicate a partire dal 30 aprile 2020, ovvero per le spedizioni dell'esercizio finanziario 2020 ed impongono una riorganizzazione del layout del tradizionale avviso di pagamento imponendo l'inserimento di ulteriori informazioni.

Rilevato come il PEF 2021 redatto secondo la metodologia ARERA sia stata validato da soggetto autorizzato ed il costo del servizio di gestione dei rifiuti rappresenti la base per la determinazione delle tariffe, le quali sono state elaborate tenendo conto anche delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (contributo al gettito da parte del MIUR).

Dato atto che:

- l'art. 8 del D.P.R. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- ai sensi dell'art. 14, c. 23, D.L. 201/2011 s.m.i. le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione di Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario allegato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021, in conformità a quanto previsto dal dettato normativo;

Considerato che l'Art.6 del D.L. n.73 del 25/05/2021 – D.L. Sostegni bis – ha istituito per l'anno 2021 un fondo finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n.147/2013, in favore delle utenze non domestiche.

Ritenuto, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività (a seguito dell'emanazione dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni), anche in ragione della minor produzione di rifiuto, di concedere alle utenze non domestiche interessate da tale situazione, una riduzione pari al 30% (ovvero per un periodo massimo corrispondente ad un quadrimestre) della quota variabile, a valere sulle risorse che saranno erogate ai sensi dell'Art.6 del D.L. n. 73/2021 e delle risorse assegnate nell'anno 2020 nel Fondo Funzioni Fondamentali di cui all'Art.106 del D.L. n.34/2020 (conv.con modif. nella L. n.77/2020) e non utilizzate, dietro presentazione di apposita istanza da parte dei

soggetti interessati, che dovrà essere inviata al protocollo dell'Ente entro e non oltre il termine del 30 settembre p.v.

Ritenuto, pertanto, di:

- fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore al valore medio a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;
- di stabilire che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), per l'anno 2021 sia effettuato in 3 rate aventi le seguenti scadenze:

1^ rata: 15 Settembre 2021;

2^ rata: 31 Ottobre 2021;

3^rata: 4 Dicembre 2021;

Il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) potrà essere effettuato a mezzo Modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 s.m.i., ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali nonché utilizzando la piattaforma PagoPA di cui all'Art.5 del D.Lgs n.82/2005 (CAD);

Constato il versamento delle prime due rate come acconto per l'annualità in corso sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente, la terza rata resterà invece determinata a conguaglio ai sensi dell'art.15bis del D.L. 34.2019 (conv. in L. 58.2019), che subordina l'efficacia delle tariffe dell'anno in corso alla trasmissione, entro il 14 ottobre, al MEF (mediante Portale del Federalismo Fiscale) e la successiva pubblicazione da parte di quest'ultimo entro il 28 ottobre;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 174 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art.30, comma 5, del D.L. n.41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.69/2021 a mente del quale "...Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e all'art.53, comma 16, della Legge n.388/2000, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile...";
- l'art.15bis, del D.L. 34/2019, conv. in L. 58/2019, ha modificato l'art.13 del D.L. 201/2011, conv in L. 214/2011, prevedendo che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.[omissis]"*;

Visti:

- lo Statuto del Contribuente, L 212/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario espressi *ex artt.* 49 ed 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 11 in data 18/06/2021, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Con voti resi nei modi e nelle forme di legge, come di seguito:

favorevoli n. 9 (Gobbi, Anelli, Schiantarelli, Oliveri, Brioschi, Vergani, Bekkali, Catalfamo, Menni)

astenuti n. 0 (zero)

contrari n. 3 (Boscaro, Calvi, Sartori)

DELIBERA

Per le motivazioni e nelle risultanze di cui in narrativa e qui date per integralmente riportate e trascritte:

1) di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani anno 2021, validato da soggetto autorizzato, e la Relazione tecnica entrambi redatti secondo i principi ARERA, come da copia allegata alla presente proposta di delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1, 2 e 3);

2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) determinate sulla base del su citato Piano Finanziario redatto secondo i principi ARERA, con effetto dal 01.01.2021 (All. 4 tariffe);

3) di concedere alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in conseguenza del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (a seguito dell'emanazione dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni), anche in ragione della minor produzione di rifiuto, una riduzione pari al 30% (ovvero per un periodo massimo corrispondente ad un quadrimestre) della quota variabile, a valere sulle risorse che saranno erogate ai sensi dell'Art.6 del D.L. n. 73/2021 e delle risorse assegnate nell'anno 2020 nel Fondo Funzioni Fondamentali di cui all'Art.106 del D.L. n.34/2020 (conv.con modif. nella L. n.77/2020) e non utilizzate, dietro presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti interessati, che dovrà essere inviata al protocollo dell'Ente entro e non oltre il termine del 30 settembre p.v.

4) di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti scadenze per il versamento della TARI:

1^ rata: 15 Settembre 2021;

2^ rata: 31 Ottobre 2021;

3^rata: 4 Dicembre 2021;

5) di dare atto che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) potrà essere effettuato a mezzo Modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n° 241/1997 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, nonché utilizzando la

piattaforma PagoPA di cui all'Art.5 del D.Lgs n.82/2005 (CAD) a partire dalla terza rata di conguaglio;

6) di dare atto altresì che sull'importo della Tassa sui Rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, D.Lgs. 504/1992 s.m.i., nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano;

7) di prendere atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi *ex art.* 49 ed art. 147bis D.Lgs. 267/2000 s.m.i. oltre al parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i;

8) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente;

9) di demandare al Responsabile di Settore tutti gli adempimenti consequenziali tra cui quello di inoltrare telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui al D.L. 34.2019 (conv. in L. 58.2019);

Successivamente con voti resi nei modi e nelle forme di legge, come di seguito:

favorevoli n 9 (Gobbi, Anelli, Schiantarelli, Oliveri, Brioschi, Vergani, Bekkali, Catalfamo, Menni)

astenuti n 0 (zero)

contrari n.3 (Boscaro, Sartori, Calvi)

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

La sottoscritta Dott.ssa Silvia Oliveri, Responsabile del Settore Finanziario

Vista la proposta di deliberazione allegata;

Visto l'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;

Visto l'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;

esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**, intesa come regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da parte di altro responsabile di Settore.

Vignate, 11.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
Dott.ssa Silvia Oliveri

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Silvia Oliveri, Responsabile del Settore Finanziario:

Vista la proposta di deliberazione allegata;

Visto l'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;

Visto l'art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni;

esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni.

Vignate, lì 11.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
Dott.ssa Silvia Oliveri

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
F.TO PAOLO GOBBI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **07/07/2021** art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line (art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Vignate, **07/07/2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line art.32 c.1 legge 18/6/09 n. 69 per quindici giorni, dal **07/07/2021** al **22/07/2021** ed è divenuta esecutiva.

Vignate, **07/07/2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Vignate, **07/07/2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

TARIFE UTENZE DOMESTICHE*		
DESCRIZIONE	TARIFFA FISSA MQ	TARIFFA VARIABILE
CIVILI ABITAZIONI NUCLEO 0	0,72612	51,18005
CIVILI ABITAZIONI NUCLEO 0 SOLO QUOTA FISSA	0,72612	0,00000
CIVILI ABITAZIONI NUCLEO 0 USO STAGIONALE	0,72612	35,82607
CIVILI ABITAZIONI NUCLEO 1	0,61796	25,59004
CIVILI ABITAZIONI NUCLEO 1 ABIT. A DISPOSIZIONE	0,61796	0,00000
CIVILI ABITAZIONI NUCLEO 1 SOLO QUOTA FISSA	0,61796	0,00000
CIVILI ABITAZIONI NUCLEO 1 USO STAGIONALE	0,61796	17,91303
CIVILI ABITAZIONI NUCLEO 2	0,72612	51,18005
CIVILI ABITAZIONI NUCLEO 2 SOLO QUOTA FISSA	0,72612	0,00000
CIVILI ABITAZIONI NUCLEO 2 USO STAGIONALE	0,72612	35,82607
CIVILI ABITAZIONI NUCLEO 3	0,81109	63,97506
CIVILI ABITAZIONI NUCLEO 3 SOLO QUOTA FISSA	0,81109	0,00000
CIVILI ABITAZIONI NUCLEO 4	0,88060	83,16759
CIVILI ABITAZIONI NUCLEO 4 SOLO QUOTA FISSA	0,88060	0,00000
CIVILI ABITAZIONI NUCLEO 5	0,99731	107,45302
CIVILI ABITAZIONI NUCLEO 5 SOLO QUOTA FISSA	0,99731	0,00000
CIVILI ABITAZIONI NUCLEO 6 E PIU'	1,05405	124,24256
CIVILI ABITAZIONI NUCLEO 6 E PIU' SOLO QUOTA FISSA	1,05405	0,00000

* LE TARIFFE SOPRA ESPOSTE RIGUARDANO L'IMPOSTA PURA E' DA AGGIUNGERE IL 5% DEL TRIBUTO PROVINCIALE

LEGENDA

NUCLEO 0 = NUCLEO FAMILIARE DI PERSONE NON RESIDENTI
NUCLEO 0 SOLO QUOTA FISSA = NUCLEO FAMILIARE UTILIZZATO QUANDO SI TRATTA DI IMMOBILE NON COLLEGATO ALL'IMMOBILE PRINCIPALE (ES. ABITAZIONE IN VIA L. DA VINCI E BOX IN VIA E.FERMI)

NUCLEO 1 = NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA 1 COMPONENTE
NUCLEO 1 ABITAZIONE A DISPOSIZIONE = NUCLEO FAMILIARE UTILIZZATO PER LE ABITAZIONI A DISPOSIZIONE

NUCLEO 1 SOLO QUOTA FISSA = NUCLEO FAMILIARE UTILIZZATO QUANDO SI TRATTA DI IMMOBILE NON COLLEGATO ALL'IMMOBILE PRINCIPALE (ES. ABITAZIONE IN VIA L. DA VINCI E BOX IN VIA E.FERMI)

NUCLEO 1 USO STAGIONALE = NUCLEO FAMILIARE UTILIZZATO PER USO STAGIONALE OD ALTRO USO LIMITATO E DISCONTINUO

NUCLEO 2 = NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA 2 COMPONENTI

NUCLEO 2 SOLO QUOTA FISSA = NUCLEO FAMILIARE UTILIZZATO QUANDO SI TRATTA DI IMMOBILE NON COLLEGATO ALL'IMMOBILE PRINCIPALE (ES. ABITAZIONE IN VIA L. DA VINCI E BOX IN VIA E.FERMI)

NUCLEO 3 = NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA 3 COMPONENTI

NUCLEO 3 SOLO QUOTA FISSA = NUCLEO FAMILIARE UTILIZZATO QUANDO SI TRATTA DI IMMOBILE NON COLLEGATO ALL'IMMOBILE PRINCIPALE (ES. ABITAZIONE IN VIA L. DA VINCI E BOX IN VIA E.FERMI)

NUCLEO 4 = NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA 4 COMPONENTI

NUCLEO 4 SOLO QUOTA FISSA = NUCLEO FAMILIARE UTILIZZATO QUANDO SI TRATTA DI IMMOBILE NON COLLEGATO ALL'IMMOBILE PRINCIPALE (ES. ABITAZIONE IN VIA L. DA VINCI E BOX IN VIA E.FERMI)

NUCLEO 5 = NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA 5 COMPONENTI

NUCLEO 5 SOLO QUOTA FISSA = NUCLEO FAMILIARE UTILIZZATO QUANDO SI TRATTA DI IMMOBILE NON COLLEGATO ALL'IMMOBILE PRINCIPALE (ES. ABITAZIONE IN VIA L. DA VINCI E BOX IN VIA E.FERMI)

NUCLEO 6 E PIU' = NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA 6 O PIU' COMPONENTI

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE				
	CATEGORIE	TARIFFA FISSA MQ	TARIFFA VARIABILE	TOTALE TARIFFA *
1	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	0,44932	0,36273	0,81205
2	Cinematografi e teatri	0,48301	0,38706	0,87007
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,67397	0,54189	1,21586
4	Campeggi, Distributori di carburante, Impianti sportivi	0,98848	0,79735	1,78583
5	Stabilimenti balneari	0,42684	0,34282	0,76966
6	Esposizioni, Autosaloni	0,57288	0,46669	1,03957
7	Alberghi con ristorante	1,84218	1,48742	3,32960
8	Alberghi senza ristorante	1,21314	0,98203	2,19517
9	Case di cura e riposo	1,12328	0,90682	2,03010
10	Ospedali	1,20191	0,97429	2,17620
11	Uffici, Agenzie, Studi professionali	1,46026	1,11915	2,57941
12	Banche ed istituti di credito	0,68521	0,55627	1,24148
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11204	0,90130	2,01334
13a	cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli (rifiuti speciali)	1,11204	0,00000	1,11204
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,24684	1,00414	2,25098
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	0,93232	0,75310	1,68542
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,68967	2,04229	3,73196
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,66246	1,34033	3,00279
17a	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista (riduz. 30% quota variabile)	1,66246	0,93823	2,60069
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,15697	0,93779	2,09476
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,22436	0,98977	2,21413
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,03341	0,83274	1,86615
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,22436	0,98534	2,20970
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,25664	5,05056	11,30720
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,44789	4,39920	9,84709
24	Bar, caffè, pasticceria	4,44818	3,58748	8,03566
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,10025	2,50705	5,60730
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,93175	2,36661	5,29836
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,05390	6,49818	14,55208
27a	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio - uso stagionale	8,05390	4,54873	12,60263
28	Ipermercati di generi misti	1,75231	1,41776	3,17007
28a	Ipermercati di generi misti (rifiuti speciali)	1,75231	0,00000	1,75231
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,32242	4,02013	7,34255
30	Discoteche, night club	2,14545	1,73400	3,87945

*** LE TARIFFE SOPRA ESPOSTE RIGUARDANO L'IMPOSTA PURA E' DA AGGIUNGERE IL 5% DEL TRIBUTO PROVINCIALE**